

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3742 del 06/10/2016
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (47,95 kW) - SOCIETA' ENERGIE E SERVIZI S.R.L, IN COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (FC), IN LOCALITÀ CASANOVA -PRAT. FC12A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3845 del 05/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO:

RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (47,95 kW) – SOCIETA' ENERGIE E SERVIZI S.R.L, IN COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (FC), IN LOCALITÀ "CASANOVA"– PRAT. FC12A0001

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità",
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d' acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n.959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l' economia montana",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la L.R. 18 maggio 1999, n.9 "Disciplina della procedura di valutazione dell' impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio", (se contestualmente si concede anche l'occupazione di un'area del demanio idrico)
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l' Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2102 del 30 dicembre 2013, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

Premesso che:

- con determinazione regionale n. 2347 del 13/03/2013, è stato rilasciato alla Società Energie e Servizi srl il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico, dal fiume Montone in località "Casanova" nel comune di Rocca San Casciano (FC) nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica **FC12A0001**;
- con nota pervenuta in data 03.04.2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0226764 del 08.04.2015, la Energie e Servizi srl ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- con nota pervenuta in data 09.03.2016 e acquisita al protocollo n. PG.2016.0173510 del 11.03.2016, la Energie e Servizi srl ha presentato richiesta di variante alla concessione sopracitata ai sensi del R.R. 41/2009 consistente nella diminuzione dei kW assentiti.

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo sono variate in modo NON sostanziale, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano modificati:
 - salto lordo 9,4 m (dato invariato);
 - portata massima da 1,5 a 1,07 mc/secondo;
 - portata media da 0,733 a 0,52 mc/secondo;
 - potenza nominale di concessione da 67,56 a 47,95 kW;
 - potenza installata 99 kW
 - le opere di presa sono ubicate nel comune di Rocca San Casciano (FC), località "Casanova", alle seguenti coordinate ED50 UTM32: X= 726924, Y= 4881365; la centrale di turbinamento è localizzata alle coordinate ED50 UTM32: X= 727204, Y= 4881800;
- l'opera di presa è costituita da una doppia camera di carico alimentata tramite una soglia a stramazzo

in parete grossa, posizionata in fregio alla sponda sinistra dell' alveo del fiume Montone, immediatamente prima dell' imbocco del canale di derivazione che serviva il mulino "Casanova", ora dismesso; l' acqua derivata previo by-pass di troppo pieno e sghiaiatore, tramite una condotta forzata in acciaio in un primo tratto a sezione rettangolare di 250x70 cm e in un secondo tratto in diametro 150cm raggiunge la centrale di turbinamento, situata circa 600 metri più a valle, ubicata in comune di Rocca San Casciano (FC), Località "Casanova".

- che il Deflusso Minimo Vitale (DMV) nel corpo idrico interessato dalla derivazione (Fiume Montone – 110100000000 4 ER) è fissato nella misura di 0,22 mc/s nel periodo estivo e di 0,31 mc/s nel periodo invernale, e che l'intestatario garantisce un DMV pari a 0,30 mc/s anche nel periodo estivo.
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria in data 02/04/2015 per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del pagamento delle spese di istruttoria in data 30/04/2014 per la domanda di richiesta di variante non sostanziale, pari ad € 86,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016;
- che il deposito cauzionale è già stato versato dal titolare in data 08/03/2013 nell'importo di € 1874,54;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01.

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni espone in premessa:

- a) di riconoscere, alla Società Energie e Servizi s.r.l. C.F. e P.Iva 03908830403 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Montone [110100000000 4 ER], in località "Casanova" nel comune di Rocca San Casciano (FC), per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 2347 del 13/03/2013 alla Società Energie e Servizi s.r.l. e di accogliere la sua domanda di variante non sostanziale;
- b) di stabilire che il prelievo possa esser esercitato con le seguenti caratteristiche:
 - portata massima: 1,07 mc/secondo;
 - portata media: 0,52 mc/secondo;
 - salto di 9,4 m;
 - potenza nominale: 47,95 kW ;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;

- d) di approvare parte integrante della presente determinazione e disciplinare allegato;
- e) di dare atto che:
- il canone per la derivazione di acque e per l'occupazione di aree demaniali per il 2016 è già stato corrisposto;
 - in accoglimento della richiesta di variante non sostanziale, in diminuzione della portata media derivata, il canone per l'utilizzo di acqua per le annualità 2017 e successive andrà calcolato su una potenza di 47,95 kW, pari a € 676,10 (da rivalutare secondo l'adeguamento ISTAT), oltre al canone per l'occupazione delle aree demaniali pari a € 947,62;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di € 1874,54 ;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00 in data 02/04/2015;
- f) di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale sono stati introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. per estratto del presente atto;
- i) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- j) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- k) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Montone, ad uso idroelettrico, richiesta dalla ditta Energie e Servizi s.r.l., C.F. e P. Iva 03908830403.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

L'opera di presa (avente coordinate ED50 UTM32 X=726.924 Y=4.881.365) è costituita da una doppia camera di carico alimentata tramite una soglia a stramazzo in parete grossa, posizionata in fregio alla sponda sinistra dell'alveo del fiume Montone [110100000000 4 ER], immediatamente prima dell'imbocco del canale di derivazione che serviva il mulino "Casanova", ora dismesso. L'acqua derivata previo by-pass di troppo pieno e sghiaiatore, tramite una condotta forzata in acciaio in un primo tratto a sezione rettangolare di 250x70 cm e in un secondo tratto in \varnothing 150 cm, raggiunge la centrale di turbinamento situata circa 600 m più a valle.

La centrale (avente coordinate ED50 UTM32 X= 727.204, Y= 4.881.800), costituita da una singola turbina Kaplan ad asse verticale, è interrata in fregio alla sponda sinistra del fiume Montone, entro un locale in c.a. delle dimensioni di m 11 x 5.80 circa e raccordata con il canale di restituzione che avviene immediatamente a valle della stessa.

La presa, ovvero la seconda vasca di accumulo sarà dotata di una paratoia che garantisca un deflusso non inferiore a 50 l/s verso il bacino d'acqua di Romagna Acque, anche ad impianto idroelettrico fermo per manutenzione e/o insufficienza della risorsa idrica; la necessaria manutenzione resta a carico del concessionario, ferma restando la possibilità degli interventi diretti che Romagna Acque dovesse ritenere necessari a garanzia del corretto funzionamento delle opere.

Qualsiasi variazione dovrà essere autorizzata dal Servizio scrivente.

Le opere di derivazione sono individuate negli elaborati cartografici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti del Servizio.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata, pari a 1,80 m³/sec, e di volume, pari a 23,12 Mmc³ annui, stabiliti nel provvedimento di concessione, derivabili annualmente.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo ogni qualvolta la portata del corso d'acqua scenda al valore minimo del DMV di progetto, indicato in loco in 0,300 m³/s e comunque, qualora vengano resi noti, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni, ulteriori divieti di derivare acqua.

ART. 3

INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Il rilascio, nella seconda camera di derivazione dell'opera di presa, dei 50 l/s a favore del bacino di competenza di Romagna Acque dovrà essere garantito nel tempo mediante opportuna manutenzione e regolazione degli organi di manovra, a cura e spese della società Energie e Servizi, fatta salva ogni possibilità di intervento diretto, anche senza preavviso, di Romagna Acque.

Lo sfioratore dovrà essere tarato.

Il Servizio si riserva di ordinare anche in corso alla messa in esercizio della derivazione i lavori che riterrà necessari a garantire il regolare deflusso ed il buon regime idraulico del fiume Montone nel tratto interessato dalla derivazione, nonché la funzionalità e/o le interferenze che dovessero manifestarsi con le prese acquedottistiche di Romagna Acque, sempre prevalenti rispetto alla derivazione idroelettrica.

A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori di manutenzione ordinaria necessari a mantenere in efficienza le opere di derivazione.

L'amministrazione concedente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Sono a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione e della loro sicurezza nei confronti di terzi. Tutte le opere non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario, a mente della DGR n°1793/2008 dovrà garantire, nel tratto fluviale compreso tra la presa ed il rilascio, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, in specie biotiche e morfologiche, dell'ecosistema fluviale, mediante gli appositi monitoraggi come prescritti dall'ARPA provinciale, da eseguirsi a cura e spese del concessionario, che provvederà inoltre all'invio dei dati all'ARPA ed al Servizio, con cadenza semestrale, nei mesi di maggio e novembre di ogni anno.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, viene rilasciata **fino al 31 dicembre 2035**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di

rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

I canoni annuali per l'utilizzo di acqua a uso idroelettrico, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R..

I canoni annuali per l'uso di acqua e per l'occupazione di aree del demanio dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi **entro il 31/12/2035**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, sia vigenti che eventualmente emanate successivamente al rilascio della concessione e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo, al suo utilizzo ed alle opere di captazione.

ART. 9 MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo è pari a 0,22 mc/s nel periodo estivo e pari a 0,31 mc/s nel periodo invernale, l'intestatario si impegna a garantire un DMV pari a 0,30 mc/s anche nel periodo estivo.

ART. 10 – DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

10.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

10.2 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

10.3 Rispetto DMV - ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso**

minimo vitale (DMV). È fatto obbligo al Concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul Fiume Montone, le seguenti soglie:

- 0,22 mc/s in estate
- 0,31 mc/s in inverno.

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come “valore di riferimento” l’Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell’ art 95 del Dlgs n. 152/2006.

10.4 Dispositivi di misurazione delle portate - Ai sensi dell’art.95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, è tenuto alla misurazione dei prelievi installando, un misuratore volumetrico-idrometro registratore in una sezione tarata da individuarsi presso l’opera di presa. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento dello strumento. I dati così registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua), all’Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall’Amministrazione Regionale.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica.

Durante l’esercizio dell’utenza dovranno essere realizzate misure di portata a valle dell’opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE allo scopo di verificare che il deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto.

Il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell’alveo del Fiume Montone, a valle delle opere di presa e restituzione, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall’autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

10.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d’obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

10.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne l’utilizzo in ogni caso.

10.7 Cessazione dell’utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d’arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d’uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall’Amministrazione concedente.

10.8 Subconcessione - E’ vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

10.9 Osservanza di leggi e regolamenti - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE IDRAULICHE

- Il pietrame ciclopico da utilizzare per la ripresa della funzionalità della briglia dovrà essere di natura prevalentemente arenacea.
- I materiali di risulta, prevalentemente limosi derivanti dallo scavo e dalla pulizia del canale esistente dovranno essere caricati ed allontanati dalle pertinenze idrauliche del fiume Montone, nonché conferiti in discarica autorizzata e/o comunque smaltiti in conformità alle norme in materia.
- Sabbie e ghiaie di risulta dovranno restare nell'ambito demaniale e sistemate in loco secondo le indicazioni eventualmente impartite dal personale di sorveglianza del Servizio.
- Con il medesimo personale si dovranno comunque concordare gli interventi di pulizia e di riprofilatura delle sponde a monte e a valle dell'intervento.
- Le paratoie e le opere di derivazione esistenti dovranno essere chiuse e sigillate allo scopo di evitare ogni possibile infiltrazione nel canale privato esistente verso il mulino "Casanova"; qualora detto canale dovesse essere ripristinato perché a servizio di eventuali nuove derivazioni, il concessionario si renderà disponibile per le variazioni necessarie.
- Il tratto di fiume Montone in corrispondenza del corpo della briglia su cui si interviene dovrà essere oggetto di taglio selettivo della vegetazione, allo scopo di migliorarne la capacità di sviluppo in relazione alla stabilità delle sponde. I tagli, da comunicarsi preventivamente al Servizio, dovranno effettuarsi preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo da marzo a giugno compresi.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE AREA DEMANIALE

- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa (condotta acqua per 170 m e pista demaniale per 80 m circa) come individuata nella cartografia di progetto e alla destinazione d'uso, né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzarsi.
- Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso nonché ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente, a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- In qualunque momento deve essere consentito l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione e agli addetti alla vigilanza.
- Ogni concessionario è responsabile per l'intero, nei confronti dell'Amministrazione, di ogni obbligazione assunta.
- In caso di esecuzione di lavori idraulici, o altre prevalenti ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione può revocare la concessione e/o ordinare il ripristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
- E' vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione, a pena di decadenza dalla concessione.
- Alla cessazione, per qualunque causa, scadenza, decadenza o revoca, consegue l'obbligo per il concessionario del ripristino dello stato dei luoghi, nei tempi e modi fissati dalla Amministrazione, a pena di esecuzione d'Ufficio in danno del concessionario.

- Qualora la titolarità della presente concessione debba essere trasferita ad altro soggetto, tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, compresi canone e cauzione, devono essere assunti dal nuovo concessionario ed ogni variazione comunicata al Servizio.
- Il rinnovo del titolo sulle aree resta connesso al rinnovo del titolo principale di derivazione.

Il sottoscritto _____, rappresentante legale della società Energie e Servizi S.R.L. P.IVA 03908830403, presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.